

VERBALE ACCORDO SINDACALE

Addi 24/02/23 in Catania

tra

ANCE - Associazione territoriale di Catania,

e

le Organizzazioni sindacali territoriali FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

Visto l'allegato 2 del CCNL del 18 luglio 2018;

Visto l'art. 14 del Contratto Integrativo provinciale del 25 febbraio 2022

Visto l'Accordo sindacale del 24 maggio 2022 che istituiva in via sperimentale per l'Anno 2022 la prestazione a favore dei lavoratori, denominata "Contributo assistenza fiscale".

Nell'obiettivo di dare piena attuazione al Protocollo Enti bilaterali e garantire la certezza di risultato nel rispetto della sostenibilità dei servizi a favore dei lavoratori nei limiti fissati delle risorse derivanti dall'0,45% del contributo cassa Edile

Le PARTI convengono quanto segue

1. Viene confermato per l'Anno 2023, nell'ambito delle prestazioni a favore dei lavoratori, il "Contributo assistenza fiscale".
2. Il suddetto "Contributo assistenza fiscale" è fissato in Euro 20 (venti/00). Il suddetto contributo, al pari delle altre prestazioni extracontrattuali previste dal vigente C.i.p.l., è soggetto a tassazione nella misura di legge. Detto contributo è erogato a titolo di ristoro a copertura dei costi sostenuti dagli operai iscritti alla Cassa Edile A.M.I. Ca. per assistenza fiscale relativa a 730 e Modello Unico per il tramite C.A.F. e/o C.A.A.F., quale servizio relativo alla loro dichiarazione dei redditi Anno 2023 per l'Anno fiscale 2022, a fronte di presentazione della documentazione che attesti di essersi rivolti ad un Centro di Assistenza Fiscale (C.A.F. - C.A.A.F.) provinciale di Catania convenzionato con la Cassa Edile.
3. Potranno essere ammessi al contributo i Lavoratori che abbiano maturato 400 ore di lavoro ordinario denunciate e versate alla Cassa Edile nel periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2022;
4. L'importo complessivo da destinare a detta prestazione, comprensivo del rimborso diretto od in compensazione per il tramite del CAF - C.A.A.F., è fissato in Euro 30.000,00 (trentamila/00) da attingere dalle risorse derivanti dall'aliquota dell'0,45% della contribuzione complessiva annua contabile Cassa edile di riferimento (1° ottobre - 30 settembre), al netto di quanto già utilizzato per le altre prestazioni extracontrattuali a favore dei lavoratori.
5. Il contributo di cui al punto 2 verrà ridotto in base all'eventuale minor costo sostenuto dal lavoratore presso il Centro di Assistenza Fiscale e potrà essere rideterminato in valore pro-quota beneficiario in relazione al rapporto tra l'importo accantonato di cui al punto 4 rispetto alle domande pervenute alla Cassa Edile alla data del 31 dicembre 2023, giorno ultimo di presentazione della domanda di prestazione da parte del Lavoratore e/o del C.A.F. - C.A.A.F. convenzionato.
6. Con specifico Regolamento la Cassa Edile fisserà modalità e termini per l'erogazione della prestazione, garantendo la più ampia diffusione tra i lavoratori nel rispetto di quanto stabilito nel presente Accordo e fornendo elenco dei C.A.F. C.A.A.F. convenzionati.


7. Il requisito di accesso alla prestazione sarà sottoposto a monitoraggio dalla Cassa Edile A.M.I.Ca. al fine di valutare i complessivi effetti sui meccanismi e sulla sostenibilità della gestione nei limiti delle disponibilità come sopra fissate, in relazione alla quota dell'0,45% del contributo Cassa Edile, pertanto la regolare presentazione della richiesta non costituisce titolo di pagamento, con esclusione di rinnovo tacito della prestazione per gli anni successivi.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE - Catania



FENEAL UIL Catania



FILCA Cisl Catania



FILLEA CGIL Catania

